

COMUNE DI PISOONE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**
(Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ____/05/2020

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - DEFINIZIONI DI FABBRICATI ED AREE

Articolo 5 – SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 – ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 7 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

Articolo 8 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 9 – RIDUZIONI D'IMPOSTA

Articolo 10 – DICHIARAZIONE

Articolo 11 – VERSAMENTI

Articolo 12 – INTERESSI MORATORI

Articolo 13 - RIMBORSI

Articolo 14 – ESENZIONI

Articolo 15 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 16 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 17 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Pisogne (BS), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Articolo 2

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di Legge, entra in vigore il 1° Gennaio 2020.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa in materia di imposta municipale propria e ai principi del diritto tributario.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4

DEFINIZIONI DI FABBRICATI ED AREE

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del COMUNE di PISOGNE, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove sono così definiti:
 - **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad

imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;

- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

E' complementare alla definizione di cui al primo capoverso il dettato di cui al comma 2, art. 36 del

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali definiti dall'art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;

- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

I presupposti che fanno sorgere in capo ai soggetti passivi l'obbligazione tributaria sono i seguenti:

- a) proprietà piena di beni immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) siti sul territorio comunale e destinati a qualsiasi utilizzo
- b) titolari di diritti reali su tali beni, ossia abitazione, usufrutto, uso, enfiteusi e diritto di superficie;
- c) conduzione di immobili in locazione finanziaria (leasing); titolarità di immobili acquisita in regime di locazione finanziaria.
- d) Concessione immobili demaniali.

Articolo 6 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
2. Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.
3. Ai sensi del comma 707 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), l'imposta

municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del dPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,86% e il Comune potrà aumentarla fino all' 1'06% o diminuirla fino al totale azzeramento. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D tra i quali rientrano i capannoni industriali con esclusione della categoria catastale D10), l'aliquota di base è fissata allo 0,86% (l'aliquota corrispondente allo 0,76% così come prevista dal comma 6 primo periodo dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è riservata allo Stato, mentre i Comuni possono incrementare l'aliquota fino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76% senza facoltà di intervenire sulla quota riservata all'Erario).
3. Viene confermata l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/2 o A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico); in tale ultimo caso, l'aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,5% con facoltà per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di azzerarla completamente.
4. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% con facoltà per il Comune di ridurla (senza possibilità di aumentarla) fino all'azzeramento.
5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce") l'aliquota di base è pari allo 0,1% con possibilità, per i Comuni, di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. Dal 2022, tali beni, fino a quando permane la destinazione alla vendita e non sono locati, saranno esenti dall'Imu.

Articolo 9

RIDUZIONE D'IMPOSTA

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i seguenti fabbricati:
 - A. fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42;
 - B. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n. 380.
Sono considerati inagibili l'edificio o l'unità immobiliare per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 ed in particolare quando le condizioni di degrado siano tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti.

E' considerato inabitabile ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 l'immobile residenziale che sia nelle condizioni o presenti uno o più dei requisiti di cui all'art. 3.1.13 del vigente regolamento di igiene che qui di seguito si elencano:

- I. alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box);
- II. Mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- III. Requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.4., 3.4.7, 3.4.8 del Regolamento di Igiene;
- IV. Requisiti di aeroilluminazione inferiori del 70% di quelli previsti agli artt. 3.4.11 e seguenti;
- V. Mancanza di servizi igienici;
- VI. Mancanza di acqua potabile;
- VII. Mancanza di cucina.

Nei casi previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- b. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al presente articolo.

In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

- C. Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche in caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 10 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Per ogni agevolazione introdotta con il presente regolamento dovrà essere presentata apposita richiesta dichiarativa, entro il termine per il versamento del saldo (se non diversamente previsto dal presente regolamento), che avrà effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso, i soggetti interessati sono tenuti a dichiarare, nelle forme e nei termini sopra indicati, le modificazioni intervenute.
3. Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 11 BASE IMPONIBILE E VERSAMENTI

1. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% i moltiplicatori espressamente previsti in funzione del gruppo catastale di rispettiva classificazione ed indicati alla tabella allegata al presente regolamento.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta in base alle disposizioni di legge.
3. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di pagamento "delega F24".
4. I versamenti di autotassazione non vanno eseguiti qualora l'importo da versare per ogni singola quietanza risulti inferiore ad € 6,00.
5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 12 INTERESSI MORATORI

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 13 RIMBORSI

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 12. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 11 comma 4.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
7. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. Il rimborso compete per non più di cinqueⁱ periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 14 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti a Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Pisogne è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - j) gli immobili di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - k) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite dall'articolo 6 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - l) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - m) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - n) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad orientamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo

presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

2. L'esenzione di cui al precedente punto g) viene riconosciuta anche nel caso di terreni "edificabili" posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 15

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente che non abbia pagato l'imposta dovuta, o l'abbia pagata in misura inferiore, può regolarizzare la sua posizione applicando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, che prevede il pagamento di una sanzione ridotta, sempreché la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 16

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione d'imposta dovuta a seguito di provvedimenti di liquidazione e/o accertamento qualora l'importo complessivo per ogni singola obbligazione, comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi, sia superiore ad € 500,00.
2. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 4 rate bimestrali per debiti fino a € 5.000,00 e di n. 8 rate bimestrali per debiti superiori, in entrambi i casi decorrenti dal primo mese successivo a quello di scadenza del relativo avviso impositivo.
3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza dell'atto impositivo che stabilisce l'ammontare del debito e comunque prima dell'inizio di qualsiasi procedura esecutiva. Inoltre non potrà essere concessa sui debiti d'imposta per i quali sia stato instaurato contenzioso presso le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate consecutive, decade immediatamente il beneficio della rateizzazione ed il residuo importo sarà reso immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante atti

ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni.

Articolo 17
ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo alla Giunta Comunale tutte le possibili azioni da intraprendere.
-